



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 980 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG (...), rappresentata e difesa dall'avvocato J. G., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso (...);

contro

(...), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L. M. A., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo (...);

nei confronti

(...) - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M. E. C. e M. C., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare anche monocratica:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati dalla (...) il 4.09.2024:

- della deliberazione del (...) 24.7.2024 n. 1011/02.07/2024, che ha aggiudicato alla società cooperativa (...) il servizio di gestione integrale di n. 17 posti letto del (...) presso il (...) (LOTTO 5 – CIG (...));

- della deliberazione del (...) 27.6.2024 n. 865/02.07/2024 di nomina della Commissione giudicatrice;

- del disciplinare di gara:

- dei verbali delle operazioni di gara;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, consequenziali e comunque connessi:

nonché per la declaratoria di nullità, annullamento ed inefficacia del contratto qualora stipulato, con disponibilità al subentro.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di (...) - (...);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 la dott.ssa Martina Arduino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

1. (...) ha indetto una procedura aperta accelerata, a norma dell'art. 71, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento "dei servizi di gestione integrale di prestazioni sanitarie presso i Presidi Ospedalieri e dell'attività vaccinale (...)", suddivisa in 10 lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

2. Il lotto n. 5 - del quale è gestore uscente la ricorrente - ha ad oggetto il servizio di "gestione di n. 17 posti letto in Chirurgia Specialistica Multintensiva - (...)", per un valore complessivo a base d'asta pari a € 1.304.072,00, al netto di Iva.

3. Tenuto conto delle richiamate ragioni d'urgenza, il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 15.00 del giorno 27.6.2024. Il medesimo giorno il (...) ha nominato la Commissione giudicatrice, composta da cinque membri interni all'Azienda Sanitaria.

4. In data 28.6.2024 la Commissione giudicatrice si è riunita per l'esame delle offerte tecniche per tutti i 10 Lotti e ha attribuito all'unanimità i punteggi.
5. Entro il termine di scadenza per il lotto n. 5 sono state presentate n. 3 offerte.
6. In data 3.7.2024 la Commissione giudicatrice ha aperto le buste economiche individuando il concorrente vincitore per ciascun Lotto.
7. In esito alla valutazione delle offerte presentate la Commissione giudicatrice ha attribuito i seguenti punteggi: i) 97,69 punti alla (...) (di cui 77,69 punti per l'offerta tecnica e 20,00 punti per l'offerta economica); ii) 90,86 alla (...) (di cui 72,02 punti per l'offerta tecnica e 18,84 punti per l'offerta economica).
8. Con delibera del 24.07.2024 n. 1011 del (...) ha aggiudicato il lotto n. 5 alla (...), disponendo, in ragione dell'urgenza al fine di scongiurare interruzione di pubblico servizio, l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023 (come già previsto dal Disciplinare di gara), con conseguente avvio del servizio al 1.08.2024.
9. Avverso l'aggiudicazione e gli atti di gara è insorta la (...) che, con ricorso notificato e depositato il 30.07.2024, ha sollevato le seguenti censure:
  1. La commissione giudicatrice è composta da cinque membri anziché tre come stabilito dal disciplinare di gara: violazione di legge in relazione all'articolo 18 del disciplinare di gara;
  2. la commissione giudicatrice è stata nominata senza la preventiva verifica in capo ai componenti dell'assenza delle cause ostative all'assunzione della carica: violazione di legge in relazione all'art. 93 d.lgs. 31.3.2023 n. 36 e all'art. 18 del disciplinare di gara;
  3. la stazione appaltante ha omesso la verifica dell'assenza delle cause ostative all'assunzione della carica di commissario in capo ai componenti nominati: violazione di legge in relazione all'art. 93 d.lgs. 31.3.2023 n. 36 e all'art. 18 del disciplinare di gara;
  4. la commissione giudicatrice ha violato la regola dell'individualità della valutazione dei commissari di gara: violazione di legge in relazione all'art. 93 d.lgs. 31.3.2023 n. 36 e dei principi di diritto sanciti dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2022;
  5. irragionevolezza e illogicità del giudizio della commissione giudicatrice: violazione di legge in relazione all'art. 93 d.lgs. 31.3.2023 n. 36 e dei canoni di ragionevolezza, coerenza e logicità e non contraddizione;
  6. incompetenza del direttore generale a disporre l'aggiudicazione in luogo del responsabile unico del progetto (RUP): violazione di legge in relazione all'art. 15 e 7 allegato I.2 d.lgs. 31.3.2023 n. 36.
9. Con decreto dell'1.8.2024, n. 300, il Presidente del presente Collegio ha respinto la domanda di misura cautelare monocratica.
10. (...), in data 3.8.2024, ha trasmesso alla ricorrente l'offerta dell'aggiudicataria per il Lotto n. 5, inizialmente con alcune parti ancora oscurate e, successivamente, in chiaro.
11. Il 30.8.2024 la (...) ha notificato motivi aggiunti di ricorso, depositati il 4.9.2024, avverso la predetta aggiudicazione e gli altri atti di gara, deducendo:
  7. l'offerta tecnica della società aggiudicataria è inammissibile e doveva essere esclusa perché non rispetta i requisiti minimi stabiliti dal capitolato tecnico prestazionale: violazione di legge in relazione all'articolo 1 del Capitolato tecnico prestazionale;
  8. la valutazione dell'offerta tecnica della società (...) da parte della commissione giudicatrice è irragionevole e illogica e frutto di una travisante lettura dell'offerta stessa: violazione di legge in relazione all'articolo 15 del Disciplinare di gara e dei canoni di ragionevolezza, logicità e non contraddizione;
  9. la valutazione dell'offerta tecnica della società (...) da parte della commissione giudicatrice è illegittima per difetto di motivazione: violazione di legge in relazione all'art. 3 della l. 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria;
  10. il punteggio attribuito all'offerta economica della (...) non è corretto e comunque l'offerta stessa doveva essere assoggettata al procedimento di verifica dell'anomalia: violazione di legge in relazione agli artt. 110 d.lgs. 31.3.2023 n. 36 e 22 del Disciplinare di gara.
12. Con ordinanza n. 340 del 12 settembre 2024 questo Tar ha respinto la domanda cautelare. La pronuncia cautelare è stata confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3701/2024.
13. In vista dell'udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie di replica ribadendo le argomentazioni poste a sostegno dei rispettivi scritti difensivi.

9. All'udienza pubblica del 9 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione.

## DIRITTO

1. In via preliminare deve essere esaminato il sesto motivo di ricorso, diretto a contestare la competenza del Direttore generale a disporre l'aggiudicazione che, secondo la ricorrente, rientrava invece nelle attribuzioni del RUP.

Trattasi infatti di doglianza che, se accolta, precluderebbe in radice al giudice amministrativo l'esame delle altre censure, versandosi in un'ipotesi di poteri amministrativi non ancora esercitati (art. 34, comma 2°, c.p.a.), sicché “*il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell'azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus*” (cfr Ad. Plen. 27 aprile 2015, n. 5).

La ricorrente, richiamando l'art. 7 Allegato I.2 al d.lgs. n. 36/2023, secondo cui il RUP “g) adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa”, sostiene che in base all'organizzazione interna della stazione appaltante le Strutture Complesse in Staff del Direttore generale o del Direttore amministrativo o del Direttore sanitario sono caratterizzate dal “compimento di atti di gestione aventi rilevanza esterna”. Da ciò fa discendere il potere del Direttore di tali Strutture di adottare determinazioni con le quali esprimere all'esterno la volontà dell'ASL. Nel caso in esame il RUP è il Direttore della Struttura Complessa Acquisti. Tale Struttura è una struttura in staff al Direttore amministrativo, con conseguente potere di adottare atti di gestione a rilevanza esterna.

Il motivo è infondato.

La Deliberazione n. 539 del D.G. Asl del 15.04.2024 (“Disciplina degli atti di gestione, in forma di deliberazioni, determinazioni dirigenziali, atti a rilevanza esterna e atti delegati dalla Direzione nell'ambito delle competenze proprie dei Direttori/Responsabili di Struttura”: all. n. 9 di parte resistente), nel ridefinire il sistema di organizzazione degli atti anche alla luce del d.lgs. n. 36/2023, prevede la competenza ad adottare il provvedimento di aggiudicazione per le forniture di beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria in capo al Direttore generale, chiamato a deliberare su proposta del direttore acquisti (cfr Allegato A “S.C. Acquisti”).

Nel rispetto della summenzionata delibera organizzativa, quindi, al RUP (nella persona del Direttore della Struttura Complessa Acquisti) competeva esclusivamente la proposta di deliberazione indirizzata al Direttore generale – come è stato -, al quale spetta il potere di adottare la determinazione dirigenziale di aggiudicazione per l'appalto in discorso.

2. Non essendoci un ordine di graduazione dei motivi di ricorso – vincolante per il giudice amministrativo, in linea con i chiarimenti offerti dall'Adunanza Plenaria n. 15/2015 (vedi *supra*) - il Collegio ritiene che rivesta priorità logica la censura n. 7 dei motivi aggiunti, incentrata sull'inammissibilità dell'offerta dell'aggiudicataria, che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere esclusa per il mancato rispetto dei requisiti minimi previsti dal Capitolato tecnico (art. 1), il quale, in merito alle specifiche competenze delle risorse professionali, prevede che: “ [...] almeno il 50% delle risorse messe a disposizione deve avere esperienza almeno semestrale in un reparto chirurgico”. Ciò in quanto l'offerta dell'aggiudicataria consterebbe di soli cinque infermieri con esperienza semestrale in un “reparto chirurgico” su ventitré lavoratori da impiegare nel lotto n. 5.

La ricorrente afferma come non possa essere considerata esperienza rilevante ai fini del requisito in discorso il servizio prestato dagli operatori sociosanitari (OSS) in sala operatoria, in quanto: i) gli OSS svolgono sostanzialmente le medesime mansioni in tutti i reparti e luoghi in cui prestano servizio; ii) il secondo requisito al quale l'esperienza va correlata è da riferirsi necessariamente agli infermieri in quanto richiede l'uso di macchinari che solo queste risorse possono adoperare; iii) la sala operatoria non è assimilabile ad un reparto chirurgico.

Il motivo non può essere accolto.

La società istante introduce un'interpretazione della *lex specialis* contraria alla stessa formulazione letterale, atteso che l'art. 1 del Capitolato, riportato proprio dalla ricorrente, fa riferimento ad “almeno il 50% delle risorse...”, utilizzando una terminologia non circoscritta alle risorse infermieristiche; diversamente

opinando si addiverrebbe, in via interpretativa, a un'inammissibile e ingiustificata modifica della legge di gara.

Ed è invero lo stesso ricorso introduttivo a ricordare come, in conformità con l'indirizzo giurisprudenziale consolidato in materia di interpretazione della *lex specialis* di gara, il bando debba essere letto anzitutto facendo riferimento al significato letterale delle espressioni utilizzate dalla Stazione appaltante.

Inoltre, non risulta illogica, considerato l'oggetto del lotto n. 5, la valorizzazione dell'esperienza maturata in reparti chirurgici anche da parte degli operatori sanitari (personale OSS), considerate le peculiarità dell'assistenza ai pazienti che ivi si trovano ad affrontare le cure connesse a un intervento chirurgico, alle quali sono tenuti tutti gli operatori sanitari.

In ogni caso, gli argomenti impiegati dalla ricorrente per ascrivere, in via interpretativa, il requisito esperienziale in capo al solo personale infermieristico avrebbero dovuto costituire semmai motivo di impugnazione della *lex specialis* di gara, non potendosi denunciare l'irragionevolezza in via interpretativa con riferimento alla valutazione dell'offerta avversaria.

3. Con la prima doglianza del ricorso principale l'interessata denuncia la violazione dell'articolo 18 del Disciplinare di gara, per essere la Commissione giudicatrice composta da cinque componenti anziché da tre (come da previsione espressa nella suddetta norma).

La ricorrente, invocando la giurisprudenza in materia di illegittimità delle determinazioni adottate in contrasto con la legge di gara, contesta la diversa composizione numerica della Commissione.

Il motivo – ammissibile, diversamente da quanto eccepito dalla resistente, in quanto il possibile accoglimento potrebbe determinare l'annullamento degli atti di gara, con conseguente soddisfazione dell'interesse mediato alla riedizione della procedura - è infondato.

L'art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 prescrive un numero dispari di componenti della Commissione giudicatrice, stabilendo un massimo di cinque esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, lasciando alla discrezionalità della stazione appaltante l'individuazione del numero esatto di componenti tra tre o cinque unità, ferma restando la limitazione legale a cinque come numero massimo. Aderendo alla prescrizione legislativa, questo Collegio con l'ordinanza cautelare n. 340/2024, la cui valutazione ritiene di doversi confermare in questa sede, ha già rappresentato che la modifica in senso additivo della commissione giudicatrice, sorretta da giustificate esigenze organizzative, è conforme all'art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 in ragione del rispetto dei requisiti del numero dispari dei componenti e del limite massimo di cinque.

In questi termini la diversa previsione del Disciplinare di gara, che faceva riferimento a tre componenti della Commissione, non deve intendersi come un ostacolo inderogabile a una diversa scelta organizzativa circa la composizione dell'organo tecnico compiuta all'atto della nomina dello stesso (dopo la presentazione delle offerte da parte dei partecipanti alla gara), laddove la scelta sia sorretta da esigenze organizzative dei lavori, tenuto conto tanto del numero complessivo dei Lotti da affidare quanto dell'accelerazione dei tempi previsti per la conclusione della procedura.

Del resto ricorrere alla modifica del Disciplinare di gara per poter nominare due componenti aggiuntivi nella Commissione avrebbe rappresentato un passaggio procedurale che non avrebbe avuto altro effetto che quello di aggravare i tempi della procedura, atteso che la modifica sarebbe stata lecita e ammissibile perché conforme al dato normativo.

In ogni caso la violazione del Disciplinare è eccepita dalla ricorrente senza la dimostrazione degli effetti e delle ripercussioni negative che la composizione della Commissione avrebbe avuto sulla procedura di gara e sui profili di relativo interesse.

4. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto connessi tra loro, la società istante contesta l'iter seguito dalla Stazione appaltante per la verifica dell'assenza di cause ostative all'assunzione della carica di commissario, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 18 del Disciplinare di gara (secondo cui la verifica della sussistenza o meno di cause ostative alla nomina a commissario deve avvenire prima della nomina), nonché l'omissione della verifica stessa.

Le censure sono infondate.

Come si evince dai documenti depositati in giudizio dalla resistente in data 31.07.2024 (cfr all. n. 6), i componenti designati della Commissione giudicatrice hanno dichiarato il 27.06.2024, prima della

deliberazione di nomina, l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 93, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 oltre che delle altre cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c., di non versare in una delle situazioni di conflitto di interessi, come definite dall'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, dall'art. 6 della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6, comma 2, e 7 del d.P.R. n. 62/2023, nonché dell'inesistenza delle situazioni di cui all'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 165/2001 con riferimento all'elenco degli operatori economici che avevano presentato l'offerta.

Ciò dimostra che, anche al cospetto di una tempistica accelerata, la verifica in discorso è stata effettuata dalla stazione appaltante nel rispetto dell'iter procedurale previsto dalla legge di gara.

5. Con la quarta censura del ricorso principale la società istante lamenta che tutti i punteggi assegnati per singolo criterio e sottocriterio di valutazione sono stati espressi all'unanimità, ovvero in violazione della regola dell'individualità della valutazione dei commissari di gara.

Il motivo non è passibile di accoglimento.

Vale al riguardo il principio espresso dalla giurisprudenza amministrativa che, in casi analoghi nei quali il punteggio finale attribuito all'offerta era il frutto dalla media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, ha affermato che *"in assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali; mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice, i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale (Consiglio di Stato, Sez. V, 8.9.2015, n. 4209 e id Sez. IV, 16.2.2012, n. 810)"*.

Il principio in discorso è stato confermato anche dall'Adunanza Plenaria 14 dicembre 2022, n. 16 – citata dalla stessa ricorrente - ove si afferma che *"laddove invece non si proceda con il sistema del 'confronto a coppie' e in mancanza di più specifiche previsioni della lex specialis, rileva il consolidato orientamento secondo cui, «in assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati a essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali» (Cons. St., sez. V, 14 febbraio 2018, n. 952, che richiama Cons. St., sez. III, 13 ottobre 2017, n. 4772, Cons. St., sez. V, 8 settembre 2015, n. 4209, Cons. St., sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 810)"*.

Pertanto nel caso in cui siano previste le valutazioni dei commissari da esprimersi nella forma del coefficiente numerico non comparativo – come nella procedura sottoposta allo scrutinio del Collegio - è legittimo compendiare i giudizi individuali nell'ambito della decisione finale a meno che non sussista una disposizione che imponga la verbalizzazione dei singoli coefficienti numerici espressi da ciascun commissario.

Anche il tempo impiegato dalla Commissione per la valutazione delle offerte tecniche per tutti e dieci i Lotti nei quali l'appalto si è suddiviso non può considerarsi un indice di una valutazione collegiale delle offerte. Il Collegio considera, da un lato, che i componenti la Commissione giudicatrice erano tutti in possesso di conoscenze tecniche che consentivano loro di procedere a valutazioni maggiormente spedite, anche in ragione dell'appartenenza alla stessa struttura organizzativa nella quale si articola l'Azienda sanitaria, dall'altro, che la *lex specialis* di gara aveva formulato criteri e sub criteri sufficientemente specifici, sì da consentire con maggior rapidità di individuarne il grado di soddisfazione.

Del resto, il tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alle operazioni di scrutinio non è un elemento che, di per sé, possa invalidare i giudizi conclusivi, la cui logicità e ragionevolezza devono essere valutate sulla base di quanto oggettivamente espresso negli atti contestati; *"l'elemento "tempo" rimane un fattore estrinseco, che può assumere un'ipotetica rilevanza solo nel caso in cui alla brevità delle operazioni concorsuali si accompagni un esito irrazionale ed illogico"* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10.6.2013, n. 3203).

6. Con la quinta doglianza l'esponente lamenta la non intellegibilità e la non ragionevolezza del giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice con riferimento all'offerta tecnica presentata dalla ricorrente per i sub-parametri A.2, A.3 e B.1, anche in considerazione del fatto che la ricorrente è il gestore uscente del Lotto n. 5. In particolare, la ricorrente contesta: - per il sotto-parametro di valutazione a.2) Protocollo e gestione delle urgenze sulla copertura delle posizioni di lavoro l'attribuzione di un punteggio di otto punti su dieci; - per il modello assistenziale proposto e strumenti operativi (sotto-criterio a.3) l'attribuzione di

quattro punti su cinque per la genericità del modello rispetto al setting oggetto del contratto; - l'identico punteggio attribuito alla stessa e all'aggiudicataria con riferimento alla qualità delle risorse professionali proposte, sostenendo come non sia logico affermare, come ha fatto la Commissione giudicatrice, che l'offerta della ricorrente è buona perché "le professionalità indicate hanno maturato esperienza in contesti affini", essendo il personale proprio quello impiegato nel reparto oggetto del Lotto, e giudicare buona anche l'offerta dell'aggiudicataria, considerando che "il personale ha esperienza nello specifico settore dell'appalto".

La ricorrente, nell'aggiungere che sette dei dieci Lotti della gara sono stati aggiudicati all'attuale controinteressata, unitamente ai dubbi già avanzati sulla corretta formazione della Commissione manifesta perplessità sul regolare e imparziale svolgimento delle operazioni di gara, con particolare riferimento all'osservanza del dovere di imparzialità nel giudizio da parte della Commissione giudicatrice. La censura è infondata.

La valutazione condotta dalla Commissione di gara si è basata sull'applicazione di preventivi criteri di valutazione specificati in sottocriteri ed è stata espressa non solo mediante attribuzione di un giudizio e di un corrispondente punteggio numerico, ma anche con una argomentata motivazione di ciascuno dei punteggi attribuiti (si veda il documento n. 5 depositato in giudizio dall'ASL in data 9.9.2024).

Risulta pertanto intelleggibile l'iter argomentativo (desumibile dai sotto criteri, dai punteggi numerici e dalle motivazioni abbinate a ogni punteggio assegnato) che ha indotto la stazione appaltante a ritenere meritevole di aggiudicazione l'offerta della controinteressata.

A tale conclusione si perviene anche prescindendo dal consolidato indirizzo giurisprudenziale che propende per la sufficienza della motivazione espressa con punteggio numerico in presenza di criteri di valutazione prefissati e chiari (ex *multis* da ultimo Consiglio di Stato, Sez. V, 14.06.2023, n. 5854).

In disparte la surriferita premessa, il Collegio ribadisce che il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico discrezionali delle offerte espresse dalla Commissione giudicatrice è confinato alla manifesta illogicità, irrazionalità, arbitrarietà del giudizio ovvero al palese travisamento di fatti (ex *multis* Consiglio di Stato, sez. V, 30 aprile 2015, n. 2198; id. 23 febbraio 2015, n. 882; id. 26 marzo 2014, n. 1468; sez. III, id. 13 marzo 2012, n. 1409), atteso che il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalla pubblica amministrazione.

Nei termini su precisati, le valutazioni compiute dalla Commissione giudicatrice non risultano affette da illogicità o irragionevolezza manifeste.

L'offerta della ricorrente risulta adeguatamente valutata sia con riferimento al protocollo e alla gestione delle urgenze sulla copertura delle posizioni di lavoro, ove ha conseguito un punteggio di otto su dieci, sia riguardo al modello assistenziale proposto e agli strumenti operativi, ove il punteggio è di quattro su cinque.

Le differenze rispetto alle valutazioni assegnate all'aggiudicataria riflettono l'opinabilità delle valutazioni tecniche dell'organo di gara che ha ritenuto di privilegiare determinati aspetti dell'offerta tecnica della controinteressata in relazione ai criteri prefissati senza possibilità di riscontrare nelle doglianze avanzate profili di manifesta illogicità o irragionevolezza.

In merito alla valutazione delle risorse professionali impiegate il punteggio riconosciuto alle offerte risulta equivalente. Al riguardo, non è manifestamente irragionevole aver valutato l'idoneità professionale delle risorse in termini di parità dal momento che anche il personale dell'aggiudicataria ha dimostrato di possedere le competenze specifiche occorrenti per il settore di riferimento del Lotto n. 5.

Riguardo alla terminologia impiegata "esperienza in contesti affini" piuttosto che "esperienza nello specifico settore dell'appalto", più che indice di un'ipotizzata sostituzione delle offerte, invero non dimostrata, sembrerebbe piuttosto una formulazione letterale a-tecnica della motivazione che però non assume alcun valore motivazionale specifico al cospetto di un punteggio numerico comunque paritario.

In ogni caso, l'essere il gestore uscente del servizio per il Lotto in oggetto non può garantire, perciò solo, un maggior punteggio per le esperienze professionali, altrimenti risolvendosi il criterio in questione in una surrettizia rendita di posizione contraria al principio di concorrenza.

Inoltre, confrontando l'offerta tecnica della ricorrente e della controinteressata nella parte concernente la qualità delle risorse professionali proposte ed i curricula, non emerge un maggior pregio qualitativo della proposta della prima sul punto (si vedano, in particolare, le pagine 27 ss. della relazione tecnica della

società istante, costituente il documento n. 6 allegato al ricorso, e le pagine 29 ss. della relazione tecnica della controinteressata costituente il documento n. 1 depositato in giudizio dalla stessa il 9.9.2024).

Non integra invece alcuna censura specifica che possa essere sottoposta all'esame del giudice amministrativo il mero sospetto di una gestione della procedura comparativa parziale per essere l'aggiudicataria vincitrice di sette su dieci dei Lotti in palio.

7. L'ottava censura, dedotta nei motivi aggiunti, contesta i vizi di irragionevolezza, illogicità nonché il travisamento nella valutazione dell'offerta tecnica della ricorrente.

La ricorrente rappresenta i criteri e sub criteri previsti dal disciplinare di gara (progetto organizzativo assistenziale, qualità del personale, formazione del personale, controlli e migliorie) ed evidenzia come tra le due offerte vi sia una differenza di 5,4 punti riportata nel giudizio conseguito per i sub criteri a.2) "Protocollo e gestione delle urgenze sulla copertura delle posizioni di lavoro" e a.3) "Modello assistenziale proposto e strumenti operativi", oltre che nella valutazione delle migliorie. Essa riprende la doglianza già espressa all'interno del quinto motivo di ricorso in merito all'irragionevole giudizio paritario conseguito per la qualità delle risorse professionali messe a disposizione, considerato che il personale della ricorrente ha esperienza diretta nella gestione del Lotto n. 5, in qualità di gestore uscente. La ricorrente deduce che avrebbe dovuto esserle assegnato il giudizio di "ottimo" anziché "buono" in riferimento alla qualità delle risorse messe a disposizione. L'interessata si sofferma altresì sulla posizione dell'infermiere (...), indicato nell'offerta tecnica della controinteressata benché privo del titolo di infermiere.

Sulle migliorie l'esponente deduce che sarebbe inspiegabile l'attribuzione del giudizio di "ottimo" all'offerta dell'aggiudicataria, dovendosi ritenere invece le proposte dalla stessa avanzate soltanto "sufficienti".

I motivi sono, in parte, inammissibili e, in parte, infondati per le seguenti ragioni.

Sull'irragionevolezza del giudizio assegnato alla ricorrente per i sub criteri A.2 e A.3 si rinvia alla motivazione espressa con riferimento al quinto motivo del ricorso, in ragione della coincidenza del motivo di doglianza che viene nei motivi aggiunti ampliato e arricchito con aspetti comparatistici, che attengono alla valutazione dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, che sono, invero, sottratti alla cognizione del giudice amministrativo, implicando una (ri)valutazione dei profili tecnico-discrezionali riservati all'Amministrazione.

Anche per quanto attiene ai lamentati vizi di illegittimità in merito alla valutazione della qualità delle risorse messe a disposizione dalla ricorrente, che avrebbe dovuto essere pari a "ottimo" piuttosto che "buono", si rinvia, per la coincidenza del profilo di censura, a quanto già statuito con riferimento al quinto motivo di ricorso.

Deve essere ribadita l'inammissibilità delle censure dirette a pretendere, nell'ambito del giudizio amministrativo di legittimità, la (ri)valutazione dei profili tecnico-discrezionali per come effettuata dalla Commissione giudicatrice, atteso che ciò implica un'invasione della sfera afferente al merito tecnico riservata all'Amministrazione, salvo il sussistere di profili di manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento, estranei al caso in esame (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6058/2019).

Ne deriva che, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice occorre la dimostrazione della manifesta inattendibilità e dell'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto, dimostrazione mancante nel caso di specie, in quanto nella vicenda oggetto della valutazione del Lotto n. 5, per i profili di censura sollevati, si verte esclusivamente su di un piano di non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale della Commissione giudicatrice.

La censura si articola infatti nella sovrapposizione di una opinabile valutazione della ricorrente alla valutazione, discrezionale e non irragionevole, della Commissione di gara.

Invero, quanto al criterio A.2 (rispetto al quale l'esponente ha ottenuto 8 punti mentre l'aggiudicataria ha beneficiato di 10 punti), emerge che l'offerta della controinteressata assume un maggior grado di specificità nella proposta di gestione delle urgenze sulla copertura delle posizioni di lavoro, dando contezza del procedimento previsto, della dotazione organica e dei mezzi predisposti al riguardo, articolati in una centrale operativa attiva 24 ore su 24, in un team dedicato alle sostituzioni, in un piano di emergenza organizzativa (pagine 17, 18 e 19 della relazione tecnica depositata in giudizio). L'offerta della ricorrente appare particolarmente incentrata sulle modalità di reclutamento e di formazione del personale

e generica nell'indicazione delle concrete modalità operative tese a fronteggiare le urgenze sulla copertura delle posizioni di lavoro (pagine 8 ss. dell'offerta tecnica allegata al ricorso).

Per quanto riguarda il criterio A.3 –modello assistenziale e strumenti operativi- (in relazione al quale la deducente ha riportato 4 punti, a fronte dei 5 punti attribuiti all'aggiudicataria), l'offerta della controinteressata (pagine da 23 a 29) appare più specificamente riferita a pazienti sottoposti a intervento chirurgico e al trattamento post operatorio, cosicché non presenta profili di erroneità o illogicità la valutazione della Commissione di gara secondo cui il modello proposto dalla ricorrente è generico e poco contestualizzato (si vedano le pagine da 17 a 24 dell'offerta tecnica di quest'ultima).

Sotto altro profili, gli stessi curricula allegati in atti dalla controinteressata (cfr doc. 2 depositato da (...)) danno contezza dei requisiti professionali richiesti per il Lotto in contestazione; mentre è dimostrato dalla D.D. 21 agosto 2024, n. 560 (doc. n. 3, depositato da (...): "Aggiornamento elenco regionale di professionisti disponibili e in possesso dei requisiti per l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario di cui all'art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 e s.m.i") che il (...) è incluso nell'elenco dei professionisti in possesso dei requisiti per l'esercizio temporaneo, fino al 31 dicembre 2025, salvo proroga, della professione di infermiere.

Riguardo alle miglorie, la Commissione giudicatrice dispone di una ancor più ampia sfera di discrezionalità nella valutazione dell'offerta, che è sottratta al sindacato del giudice amministrativo laddove non emergano elementi che consentano di ravvisare la manifesta irragionevolezza del giudizio. Ciò perché la migloria implica un giudizio dell'Amministrazione - da attribuire con una valutazione in parte in chiave prognostica - che richiede la conoscenza di quali novità, al di fuori dei criteri prestazionali prefissati ex ante nella *lex specialis* di gara, possano migliorare le prestazioni offerte dalla struttura sanitaria, con un apprezzamento in larga parte anche soggettivo, legato sì alle prestazioni erogate ma altresì connesso alle peculiarità della struttura, dell'organizzazione e del personale di riferimento.

Fermo tale invalicabile limite di sindacato, non risulta affetta da irragionevolezza l'affermazione della Commissione giudicatrice secondo la quale alcune miglorie proposte dalla ricorrente rientrerebbero in parte in quanto già evincibile dalle previsioni del Capitolato come prestazioni dovute: ad. es. la reperibilità diurna e notturna del personale, la messa a disposizione di personale per coprire esigenze aggiuntive e sopravvenute, le proposte in tema di corsi di formazione (da ascrivere non alle miglorie ma all'autonomo criterio ad essi relativo).

8. Con la nona censura dei motivi aggiunti la ricorrente deduce la violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della legge n. 241/1990 per avere la Commissione giudicatrice assegnato punteggi per criteri e sub criteri con una motivazione "stringata", che non consente la comprensione del giudizio - che sfocerebbe in arbitrarietà -, con conseguente compressione del diritto costituzionale di difesa.

Il motivo è infondato.

Vale quanto già rappresentato dal Collegio al punto n. 6), relativo alla trattazione della quinta doglianza.

9. Con il decimo rilievo dei motivi aggiunti la ricorrente contesta l'ammissibilità dell'offerta economica dell'aggiudicataria evidenziando la contraddizione tra il monte ore previsto per il personale nell'offerta tecnica (comprensivo delle ore aggiuntive presentate nell'ambito delle "miglorie") e i costi dichiarati all'interno dell'offerta economica.

Il motivo non può essere accolto.

Le miglorie, per essere valutate in termini di servizi aggiuntivi offerti, dovevano essere esenti da costi per (...). Lo stesso concetto di migloria, per come descritto nel disciplinare di gara, allude all'inesistenza di una spesa aggiuntiva per l'amministrazione. Infatti il criterio in questione è qualificato come "senza oneri per (...)".

E' quindi corretta la mancata inclusione delle ore aggiuntive, offerte come miglorie dall'aggiudicataria, all'interno dell'offerta economica, stante la necessaria "gratuità" delle ore aggiuntive in questione per la committente.

In ogni caso, come già statuito dal Collegio in sede cautelare, rileva un'ampia discrezionalità in capo alla Stazione appaltante nella scelta di procedere, o meno, alla verifica (facoltativa) della anomalia dell'offerta, con la conseguenza che il ricorso all'istituto, come pure la mancata applicazione di esso, non necessita di



una particolare motivazione, né può essere sindacato se non nelle ipotesi di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto.

10. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso e i motivi aggiunti debbono essere rigettati.

11. Le spese di giudizio vanno compensate in ragione della peculiarità di alcune delle questioni sollevate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Bellucci, Presidente

Martina Arduino, Referendario, Estensore

Alessandro Fardello, Referendario

L'ESTENSORE

Martina Arduino

IL PRESIDENTE

Gianluca Bellucci

IL SEGRETARIO